

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 9 del 17/02/2000 - rif.

Determinazione n. 9 del 17/02/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 11 e 12, e dell'art. 1, co.4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., il disposto dell'art.3, co.1 ter, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, nella parte in cui prevede la possibilità per le aziende sanitarie di appaltare o contrattare direttamente, secondo le norme di diritto privato, i contratti di fornitura e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la previsione, in esso contenuta, con riferimento ai servizi, deve essere intesa come riguardante i servizi di cui agli allegati 1) e 2) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fatta eccezione per quelli di cui alla relativa categoria 12, per i quali trova, invece, applicazione l'art. 17 della legge quadro.

Determinazione n. 9 del 17/02/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3

Ai sensi dell'art.2, co.2, lett.a), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., fra le amministrazioni e gli enti, ai quali si applica integralmente la stessa legge quadro, sono annoverate le U.S.L., qualificate come organismi aventi personalità giuridica pubblica.